

notificazione - per pubblici proclami – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/12/2011

Mancanza dei relativi presupposti di fatto - Sindacabilità da parte del giudice del merito - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Motivo di gravame prospettabile dal convenuto contumace. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/12/2011

La mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui deliberazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., ma deve spingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica; ne consegue, pertanto, che il convenuto contumace in primo grado può denunciare in sede di gravame l'effettiva insussistenza di detti presupposti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/12/2011